

LA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA

Ha adottato in data 8 febbraio 2006 la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare a carico dei tesserati MOCCIA Tommaso, BENATTI Jacopo, PIVARI Simone e MANDIA Massimiliano e delle rispettive Società di appartenenza, ARCIERI del VECCHIO CASTELLO, ARCIERI CASTIGLIONESI, ARCIERI del TEMPIO di DIANA e ARCIERI ARECHI di SALERNO per violazione degli artt. 2 – 3 – 4 – 26 b) j) del Regolamento di Giustizia, con l'aggravante di aver agito in concorso tra loro, per aver: *“alterato i punteggi dagli stessi conseguiti a seguito di tiri effettuati sul padiglione n. 43, durante lo svolgimento della prima giornata della Gara XLIV Campionati Italiani Targa, svoltasi in Apignano in data 9.09.05”*

* * * * *

Le forti incongruenze che caratterizzano nel complesso la ricostruzione dei fatti operata attraverso tutte le deposizioni rese dai testi in proposito rendono queste ultime inidonee (o, se si preferisce, assolutamente insufficienti) a rivestire il valore di prova, anche con riferimento all'episodio in contestazione, in ordine alla sussistenza di un serio, preciso, concreto e concorde elemento di colpevolezza dei deferiti, che costituisce il presupposto necessario per l'affermazione della responsabilità disciplinare, dovendo trovare applicazione, in caso di incertezza, il più volte enunciato principio del *favor rei*.

* * * * *

Analogha forma di assoluzione va riconosciuta alle società di appartenenza dei singoli deferiti, coinvolte nella vicenda per responsabilità oggettiva ex art. 4 co. 1 R.G..

* * * * *

I deferiti sono stati assolti dall'addebito contestato perché le prove acquisite non sono state ritenute sufficienti a dimostrare la loro colpevolezza, pervenendosi a tale convincimento nel rispetto dei principi inderogabili del "*favor rei*", della responsabilità personale dell'incolpato e della certezza morale e giuridica del riscontro accusatorio del "*thema probandum*", che è il presupposto indispensabile per una pronuncia di condanna.

Non possiamo però sottacere che dal contesto delle risultanze delle prove acquisite agli atti, incluse quelle indiziarie e logiche, emergono dubbi e perplessità sulla effettiva correttezza sportiva della condotta tenuta nell'occasione dai giovani atleti che, seppure per i motivi esposti non assoggettabile alla sanzione disciplinare, è in ogni caso rivelatrice di un atteggiamento non del tutto conforme ai doveri ed obblighi del tesserato F.I.T. Arco è foriera di viva preoccupazione per le deleterie iniziative emulatrici che potrebbero conseguire sul presupposto della raggiungibile impunità sanzionatoria in analoghe situazioni di incertezza probatoria.

La reiterazione nell'attribuzione di irregolarità agli atleti del paglione n. 43, sia nel rapporto arbitrale e nelle relative comunicazioni esplicative che nelle dichiarazioni riportate nel sito www.arcierimonica.it e nelle deposizioni testimoniali, benché non sufficiente a raggiungere la prova certa della loro colpevolezza, viene tuttavia a costituire, per la convergenza oggettiva di tali attestazioni, valido elemento indiziaro di raccordo e di potenziamento alla formazione del convincimento del verificarsi nell'occasione di una situazione anomala e non corretta nel citato paglione, non potendosi tra l'altro dubitare, in base ai normali criteri di logica e di comune esperienza, della affidabilità di massima di dette testimonianze, sia per la loro concordanza sul sostenere il verificarsi dell'evento che per la indiscussa autorevolezza e valenza delle rispettive fonti di provenienza.

E' indiscusso, risultando dagli atti del fascicolo disciplinare, che vi sia stata la presenza nel paglione 43 dei quattro atleti, distribuiti tra i dichiaranti il punteggio ed i marcatori dello score, che si sia incorsi in irregolarità nella dichiarazione del punteggio o nel riporto di questo, tanto da essere prima oggetto di richiamo da parte dell'arbitro Rusciano e successivamente di ufficiale ammonizione ad opera dell'arbitro

Fornasier, e che uno dei quattro concorrenti abbia tratto un ingiusto vantaggio dall'errato conteggio dei punti, beneficiando, nella 3^a distanza di gara ed al termine della 5^a volée di serie, di un punteggio superiore (il "10" registrato nello score) a quello effettivamente ottenuto ("7"), come riscontrato in sede di controllo dagli arbitri Tomasselli e Fornasier nel confronto tra i fori d'impatto nella visuale ed i punteggi trascritti negli scores.

A prescindere dalla censurabile condotta tenuta dall'ignoto beneficiario, che si è ben guardato, in dispregio dell'etica sportiva, di attribuirsi la trasgressione, è da rilevare l'atteggiamento meramente passivo tenuto dagli altri gareggianti, ai quali deve attribuirsi la conoscenza dell'effettivo punteggio ottenuto dal trasgressore per l'insito interesse agonistico di avere durante la gara un costante quadro aggiornato delle singole posizioni degli antagonisti, che con il loro comune silenzio hanno concorso alla mancata identificazione dell'autore dell'irregolarità e nel contempo permesso a questo di usufruire di una ingiusta integrazione del proprio punteggio.

Anche tale condotta esula da quella leale e corretta trasparenza che deve informare il tesserato di ogni rapporto sportivo.

Il non limpido e connivente comportamento tenuto dai quattro atleti, anche se non soggetto alla sanzione disciplinare, è ugualmente da censurare perché non rispondente ai principi dell'etica sportiva.

Da ultimo va anche rilevato, come risultante dagli atti processuali, la contraddittorietà ed omissiva condotta tenuta da arbitri interessati alla vicenda, oltretutto in una gara valida per l'omologazione di primati mondiali, stelle Fita, registrata nel calendario come campionato italiano e ai cui presenziava un arbitro internazionale straniero, che ha, oltretutto, precluso nel giudizio disciplinare una esaustiva indagine probatoria delle irregolarità denunciate.

In particolare, la Sig.ra Anna Maria Rusciano per non aver provveduto all'individuazione dei "*due ragazzi*" del paglione 43 che avevano registrato, dalla gara, vertendosi in trasgressione intenzionale ex art 7.8.1.8 del libro 2 – cap. 7 – del Regolamento Tecnico (trattatasi di diverse frecce aventi un punteggio differente da quello riportato nello scores) o, quanto meno ad ammonirli per la rilevanza

dell'irregolarità riscontrata (il gruppo è stato solo “*redarguito*”), né, infine, a siglare sia le modifiche apportate ai conteggi degli scores e/o il riporto, sempre di proprio pugno, del punteggio originale, non più leggibili causa pioggia, come successivamente sostenuto in netto contrasto con le precedenti dichiarazioni.

Il Sig. Gianfranco Fornasier per non aver proceduto alla squalifica dalla gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7.8.1.8 e 7.8.4 citato Regolamento, limitandosi ad applicare la semplice ammonizione, benché sussistesse reiterazione nella trasgressione intenzionale.

* * * * *

P. Q. M.

La Commissione, visti gli artt. 1 comma 2, 6 punto 3, 15 comma 6 e 16 del Regolamento di Giustizia, proscioglie i deferiti Jacopo Bennati, Simone Pivari, Massimiliano Mandia e Tommaso Moccia nonché le rispettive Società di appartenenza Arcieri Castiglionesi, Arcieri Arechi di Salerno, Arcieri Tempio di Diana, Arcieri del Vecchio Castello in persona dei Presidenti pro-tempore, perché i fatti contestati non risultano provati.